205. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 5082

Disegno di legge (Annunzio) 5082

***Disegno di legge di conversione* S. 1647** (Approvato dal Senato) **n. 2758:**

(Articolo unico) 5041

(Modificazioni apportate in sede di conversione) 5041

(Articoli del relativo decreto-legge) 5041

Disegno di legge di conversione S. 1721 (Approvato dal Senato) **n. 2441-B:**

(Articolo unico) 5045

(Modificazioni apportate in sede di conversione) 5045

(Articoli del relativo decreto-legge) 5048

PAG.

(Emendamenti) 5053

(Ordini del giorno) 5053

Missioni valevoli nella seduta antimeridiana *del 28 giugno 1995* 5081

Proposta di legge S. 359 (Approvata dal Senato) **n. 2231:**

(Articolo 3) 5057

(Emendamenti) 5058

(Articolo 4) 5064

(Emendamenti) 5066

Proposte di legge:

(Adesione di un deputato) 5082

(Annunzio) 5081

(Ritiro di un'adesione) 5082

(Trasmissione dal Senato) 5082

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1647. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 139, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PROROGA DEI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI PENALI IN FASE DI ISTRUZIONE FORMALE ED IN TEMA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI APPALTI
(APPROVATO DAL SENATO) *(2758)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 139

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « alla data del 30 aprile 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data del 30 giugno 1996 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 702, le parole: « alla data del 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 30 aprile 1996 ».

ARTICOLO 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: « e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. » sono sostituite dalle seguenti: « e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1721. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITÀ (APPROVATO DAL SENATO) *(2441-B)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, e 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, e 28 febbraio 1995, n. 57.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 135

—

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: « i dipendenti pubblici » *sono inserite le seguenti:* « e per quelli privati »; *e dopo le parole:* « le amministrazioni di appartenenza » *sono inserite le seguenti:* « o i datori di lavoro »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato".

3-*ter*. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 ».

All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'articolo 3, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

All'articolo 4:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta." »;

al comma 4, dopo le parole: « preparazioni estemporanee » *sono aggiunte le seguenti:* « non ripetibili »;

al comma 8, le parole da: « la chiusura » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 30 milioni a lire 50 milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1996 »; *dopo le parole:* « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione »; *e il secondo periodo è soppresso;*

al comma 2, capoverso, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1996 »; *e il secondo periodo è soppresso;*

al comma 3, capoverso, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1996 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"ART. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'avente diritto ha riportato la lesione o l'infermità, secondo l'attestazione rilasciata da un'istituzione sanitaria pubblica o privata convenzionata, certificata dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, il convivente *more uxorio*, i figli a carico, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che risultino contagiati dai soggetti di cui all'articolo 1.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

2. L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"ART. 8. — *1.* Nello stato di previsione del Ministero della sanità è istituito un fondo finalizzato al risarcimento dei danni biologici e al recupero dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione annua di lire 150 miliardi.

2. Il fondo è destinato all'erogazione degli indennizzi per i danni causati al patrimonio biologico della persona, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, da attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti o da vaccinazioni, effettuate nelle strutture pubbliche e private socio-sanitarie.

3. Le industrie farmaceutiche nonché altri soggetti pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, concorrono al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo in ragione del 50 per cento della sua dotazione finanziaria, secondo modalità e criteri di ripartizione stabiliti con l'anzidetto decreto".

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 2 del presente articolo ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 5, le parole: « e provinciali » *sono sostituite dalle seguenti:* « e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere, determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

ARTICOLO 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge. ».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la USL competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa USL, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono alle unità sanitarie locali le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del comma 4 e per la verifica del rispetto delle medesime.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e per non più di cinque volte, salvo diversa indicazione del medico prescrivente. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. ».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« *3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

« *4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1. ».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni, garantendo comunque un servizio di farmacia sul territorio.

ARTICOLO 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« *9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi* del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. Tuttavia la data sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione ».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« *6.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1995, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. Tuttavia la data sopra indicata è prorogata al 31 ottobre 1995 quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione ».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« *2. Fatto salvo quanto stabilito agli* articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicem-

bre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici per i quali alla data suddetta sia stato già approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia, ed approvata la spesa relativa per opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, verrà concessa, da parte del Ministero della sanità, una ulteriore proroga di ventiquattro mesi per l'esercizio delle attività di macellazione, tale da consentire il completamento o la realizzazione dei lavori ».

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. ».

ARTICOLO 7.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 sono istituiti corsi di formazione in materia di organizzazione e gestione dei servizi per dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata dei singoli corsi e i requisiti di ammissione sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 marzo 1995.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni da stipulare entro il 30 aprile 1995 tra il Ministero della sanità, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, le istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione dell'amministrazione sanitaria e alla metodologia didattica.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'istituzione dei corsi di cui al comma 1 ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fra i requisiti di cui al

comma 2 è compreso quello del bilinguismo rispettivamente ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

5. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte, per un importo non superiore a lire tre miliardi per anno, con fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

ARTICOLO 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni. ».

ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 6.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 3.

6. 1.

Lodolo D'Oria, Zocchi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le aziende farmaceutiche devono dotarsi di copertura assicurativa per danni derivanti dai loro prodotti.

6. 2.

Lodolo D'Oria, Zocchi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le industrie farmaceutiche che producono vaccini o emoderivati concorrono al finanziamento del fondo di cui al comma 1 in ragione del 5 per cento della sua dotazione finanziaria, secondo modalità e criteri di ripartizione commisurati al fatturato dell'anno precedente realizzato con i suddetti prodotti.

6. 3.

Lodolo D'Oria, Zocchi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo,

nell'emanazione del decreto del ministro della sanità previsto dall'articolo 6, comma 2, capoverso 3, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, a:

individuare con precisione le forme morbose ed i danni biologici indennizzabili, per evitare che un numero troppo elevato di domande di risarcimento renda troppo lunghi i tempi per la soddisfazione dei reali diritti e troppo modesti gli importi disponibili;

includere nella individuazione dei soggetti pubblici e privati che dovranno concorrere alla formazione del fondo, come previsto dall'articolo 6, tutte le strutture, gli enti e le aziende che operano nella raccolta, nella importazione, nella lavorazione, nella trasformazione e nella somministrazione di sangue, di suoi derivati e di vaccini per uso umano.

(9/2441-B/1)

Lodolo D'Oria, Zocchi.

La Camera

impegna il Governo,

nella individuazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono al finanziamento del fondo per il risarcimento del danno biologico previsto all'articolo 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, a tener conto della responsabilità nella determinazione del danno, con particolare riferimento alle aziende produttrici di prodotti emoderivati.

(9/2441-B/2)

Calderoli.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, che all'articolo 5 prevede la proroga delle autorizzazioni attualmente vigenti per macelli pubblici e privati, al fine di consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria rispettivamente al 31 dicembre 1997 e al 31 luglio 1996,

impegna il Governo

a garantire controlli sulle strutture indicate fino alla scadenza dei termini sopracitati per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

(9/2441-B/3)

Mealli, Calderoli.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 359. — SENATORI CAVAZZUTI ED ALTRI: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SENATO) *(2231)*

SCALIA ED ALTRI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (387)

REBECCHI ED ALTRI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (959)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Organizzazione delle Autorità).

1. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

2. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

3. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

4. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

5. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto conces-

sivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

6. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 4, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

7. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

3. 3. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: in piena autonomia e.

3. 10. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e con indipendenza di giudizio e.

3. 11. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di valutazione.

3. 12. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere le parole da:; esse *fino alla fine del comma.*

*** 3. 14.** Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere le parole da:; esse *fino alla fine del comma.*

*** 3. 83.** Mario Caruso.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla regolazione e.

3. 15. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sostituire la parola: regolazione *con la seguente:* normazione.

3. 13. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sostituire le parole: e al controllo *con le seguenti:* , al controllo e alla vigilanza.

3. 76. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: del settore *con le seguenti:* dei servizi di pubblica utilità.

3. 16. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 2.

3. 4. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, sopprimere le parole: autorità nazionali.

3. 18. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: e il controllo *con le seguenti:* , il controllo e la vigilanza.

3. 77. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 2, dopo le parole: e il controllo *inserire le seguenti:* dei servizi di pubblica utilità.

3. 19. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, dopo la parola: svolgono *inserire la seguente:* esclusivamente.

3. 17. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sopprimere le parole: consultiva e.

3. 20. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: al Governo *con le seguenti:* alle competenti Commissioni parlamentari.

3. 22. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: al Governo *con le seguenti:* al Parlamento.

3. 21. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, dopo le parole: al Governo *inserire le seguenti:* e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. 23. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle materie *con le seguenti:* negli ambiti.

3. 24. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: nelle materie *con le seguenti:* nei settori.

3. 25. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche *fino alla fine del comma.*

3. 27. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sopprimere la parola: anche.

3. 26. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sopprimere le parole: della definizione.

3. 28. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 3.

3. 5. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale, costituito dal

presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Republica.

*** 3. 1.**

Scalia, Mattioli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale, costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

*** 3. 79.**

Carazzi, Guerra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal presidente e da due componenti. Ciascuna autorità è eletta dal Senato della Repubblica ovvero dalla Camera dei deputati che si alternano nella designazione e viene nominata con decreto del Presidente della Repubblica.

3. 88. Grimaldi, Diliberto, Galdelli, Boghetta.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: organo collegiale.

3. 31. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organo *con la seguente:* ente.

3. 30. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organo *con la seguente:* organismo.

3. 29. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: costituito dal *inserire le seguenti:* o dalla.

3. 33. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal presidente *con le seguenti:* da un o da una presidente.

3. 34. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: membri *con la seguente:* componenti.

3. 32. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: due membri *inserire le seguenti:* di cui uno donna.

3. 35. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al coma 3, secondo periodo, dopo le parole: al parere *inserire la seguente:* vincolante.

3. 36. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in sede congiunta, ove necessario. La sede congiunta è sempre obbligatoria quando vi è parere discordante tra due o più Commissioni che si esprimono sullo stesso parere di cui al periodo successivo.

3. 39. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari *inserire le seguenti:* che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

3. 86. Mario Caruso.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in sede congiunta, ove necessario.

3. 40. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: possono procedere *con le seguenti:* devono procedere.

3. 38. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

3. 80. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 3, sopprimere le parole: In sede di prima attuazione della presente legge.

3. 84. Mario Caruso.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere la parola: prima.

3. 37. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

3. 41. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, sostituire le parole: il parere viene espresso a maggioranza assoluta *con le seguenti:* la nomina è effettuata anche in mancanza di parere.

3. 85. Mario Caruso.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: assoluta *con le seguenti:* dei componenti delle Commissioni.

3. 42. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 4.

3. 6. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: dotate.

3. 43. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: riconosciuta *con la seguente:* provata.

3. 44. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: settore *inserire le seguenti:* dei servizi di pubblica utilità.

3. 45. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* tre.

3. 74. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinque *con la seguente:* quattro.

3. 75. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi, Diliberto, Cocci.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della medesima Autorità *con le seguenti:* delle Autorità di cui alla presente legge.

3. 47. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in settori affini.

3. 48. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: In questo periodo sono sospesi gli emolumenti.

3. 49. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 5.

3. 7. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* dieci.

3. 73. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* nove.

3. 72. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* otto.

3. 71. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* sette.

3. 70. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* sei.

3. 69. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* cinque.

3. 51. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Luigi Marino, Voccoli, Lenti, Muzio, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* quattro.

3. 67. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* tre.

3. 50. Galdelli, Luigi Marino, De Murtas, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi, Diliberto, Cocci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel settore di competenza *con le seguenti:* nei settori di competenza delle Autorità di cui alla presente legge o nei settori affini.

3. 52. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di tale divieto *con le seguenti:* dei divieti di cui al presente comma e al comma 4.

3. 53. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 70 milioni.

3. 54. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: All'imprenditore *inserire le seguenti:* o all'impresa.

3. 55. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: la sanzione amministrativa *fino a:* 200 miliardi di lire *con le seguenti:* una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore nel minimo ad 1 miliardo di lire.

3. 64. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento *con le seguenti:* 0,7 per cento.

3. 56. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 1 miliardo.

3. 57. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

3. 58. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: secondo il tasso *fino alla fine del comma con le seguenti:* in base agli interessi legali.

3. 59. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: per le famiglie di operai e impiegati.

3. 65. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Sopprimere il comma 6.

3. 8. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: organo collegiale *con le seguenti:* organismo collegiale.

3. 60. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: organi di vertice *con le seguenti:* organismi di vertice.

3. 61. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 7.

3. 9. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: approvata dal Consiglio dei ministri.

3. 81. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. 63. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali indennità non possono essere cumulate con alcun altro compenso.

3. 82. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le indennità di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere superiori all'indennità percepita da un componente della Corte costituzionale al vertice della carriera.

3. 62. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Gli obiettivi generali, sociali, ambientali e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono definiti in una Commissione regolatoria di cui fanno parte rappresentanti del Governo, del Parlamento, della regione, degli enti locali, delle società municipalizzate, degli utenti e delle associazioni ambientaliste.

3. 78. Carazzi, Guerra.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

(Funzioni delle Autorità).

1. Ciascuna Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i concessionari, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della trasparenza e della concorrenza, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'articolo 5, nonchè le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità delle tariffe proposte dai soggetti esercenti il servizio ai criteri di cui alla presente lettera e si pronuncia, sentiti eventualmente i suddetti soggetti, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui all'articolo 13, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte delle imprese, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui all'articolo 13, comma 4;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei regolamenti di servizio di cui all'articolo 13;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assi-

curare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

2. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b), d)* e *o)* del comma 1, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità motivando le ragioni.

3. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

5. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: nel perseguire *fino a:* all'articolo 1.

4. 21. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 3. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* trasmettere *inserire la seguente:* semestralmente.

4. 22. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* trasmettere *inserire la seguente:* periodicamente.

4. 23. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* servizi *inserire le seguenti:* di propria competenza.

4. 26. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* servizi *inserire le seguenti:* di pubblica utilità.

4. 24. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* assoggettare a regime *con le seguenti:* sottoporre a regime.

4. 25. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti.

4. 127. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* e sulle relative forme di mercato.

4. 27. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* nei limiti *inserire le seguenti:* e nel rispetto.

4. 28. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* proponendo al Governo *con le seguenti:* e propone al Governo, informandone il Parlamento,.

4. 128. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* in relazione *fino a:* mercato ed.

4. 30. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* in relazione *fino a:* mercato *con le seguenti:* a soddisfare le accertate esigenze degli utenti e dei consumatori.

4. 29. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* alle condizioni di mercato.

4. 157. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 4. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) sulla base di direttive strategiche aggiornate dal Governo ogni cinque anni e sulla base di schemi da essa stessa elaborati, provvede ai singoli atti di concessione e di autorizzazione, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di programma nonché alle modifiche o variazioni degli stessi;.

Conseguentemente:

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti da normativa vigente;

sostituire la lettera n) *con la seguente:*

n) provvede a deliberare la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

sopprimere il comma 2.

4. 153. Peraboni, Graticola, Porta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) propone ai ministri competenti gli schemi per eventuali variazioni nonché per

il rinnovo dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;.

4. 31. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* ; i Ministri competenti, qualora non intendano accogliere le proposte di che trattasi debbono darne esplicita motivazione e trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4. 129. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 5. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* i concessionari *con le seguenti:* i soggetti esercenti i servizi.

4. 161.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* comunque stabilite.

4. 34. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* stabilite *inserire le seguenti:* dalla normativa vigente.

4. 35. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* attuate nel *inserire la seguente:* pieno.

4. 33. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* della trasparenza e della concorrenza *con le seguenti:* della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo.

4. 164.

Governo.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* e della concorrenza.

4. 151. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* anche.

4. 32. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* prevedere *con la seguente:* garantire.

4. 36. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* l'obbligo di prestare il servizio *con le seguenti:* l'obbligo per le imprese di erogare il servizio con continuità.

4. 38. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* prestare *con la seguente:* erogare.

4. 37. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* in modo che *con le seguenti:* per far sì che.

4. 39. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* tutte le ragionevoli esigenze *con le seguenti:* le esigenze.

4. 152. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* tutte.

4. 41. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola:* ragionevoli.

4. 40. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* ragionevoli *con la seguente:* riconosciute.

4. 130. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* ivi comprese *con le seguenti:* con particolare riguardo a.

4. 42. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 6. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera d), *premettere le parole:* determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi di pubblica utilità;.

4. 145. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera d), *sostituire la parola:* propone *con la seguente:* attiva.

4. 147. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* modifica *inserire la seguente:* vincolante.

4. 131. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole da:* ove ciò *fino a :* utenti *con le seguenti:* laddove le esigenze degli utenti lo determinino.

4. 43. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* dall'andamento del mercato o.

4. 132. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere la parola:* ragionevoli.

4. 45. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), *sostituire la parola:* ragionevoli *con la seguente:* motivate.

4. 133. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* definendo *fino alla fine della lettera.*

4. 46. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere la parola:* altresì.

4. 44. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* ove previsti dalla normativa vigente.

4. 146. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 7. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera e), *sostituire la parola:* stabilisce *con la seguente:* determina.

4. 49. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base.

4. 148. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* , in relazione all'andamento del mercato.

4. 47. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* in relazione all'andamento del mercato, *con le seguenti:* a seguito di approfondite indagini socio-economiche.

4. 48. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* andamento del mercato, *inserire le seguenti:* e del soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

4. 51. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* generale.

4. 50. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* l'efficienza *inserire le seguenti:* e l'efficacia.

4. 55. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* l'adeguata *con la seguente:* la.

4. 52. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* l'adeguata *con le seguenti:* la migliore.

4. 53. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* l'adeguata *con le seguenti:* la più equa.

4. 54. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* sul territorio *con le seguenti:* sull'intero territorio.

4. 56. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* territorio nazionale *inserire le seguenti:* nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale, di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. 165. Scalia, Mattioli.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* tenendo separato *fino a:* improprio.

4. 58. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire la parola:* separato *con la seguente:* distinto.

4. 57. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* verifica *fino alla fine della lettera.*

4. 154. Agostini, Carli, Rebecchi.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da:* verifica *fino alla fine della lettera con le seguenti:* verifica la conformità dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe, proposti dai soggetti esercenti il servizio, ai criteri di cui alla presente lettera e si pronuncia, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, i soggetti esercenti propongono le tariffe che, trascorsi inutilmente altri trenta giorni da quest'ultima comunicazione, si intendono verificate positivamente.

4. 167. Scalia, Mattioli.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da:* verifica *fino a:* presente lettera *con le seguenti:* verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate.

4. 162. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* la conformità *con le seguenti:* l'adeguatezza.

4. 60. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* sentiti eventualmente i suddetti soggetti.

4. 59. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere la parola:* eventualmente.

4. 144. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* i suddetti soggetti *inserire le seguenti:* nonché i rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori.

4. 61. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* qualora *fino alla fine della lettera.*

4. 62. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da:* qualora *fino alla fine della lettera con le seguenti:* in nessun caso le tariffe si intendono verificate positivamente;.

4. 63. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *sostituire la parola:* positivamente *con la seguente:* negativamente.

4. 64. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Stabilisce e aggiorna incentivi che premino l'utilizzo delle fonti rinnovabili o assimilate e le prestazioni in sintonia con gli obiettivi di risparmio energetico;.

4. 142. De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 8. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera f), *dopo la parola:* verifica *inserire la seguente:* semestralmente.

4. 71. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *dopo la parola:* costi *inserire le seguenti:* , la qualità e l'efficacia.

4. 73. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* , tra l'altro,.

4. 69. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* e imputazione.

4. 68. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione.

4. 134. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* evidenziando separatamente *con le seguenti:* separando nettamente.

4. 67. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* evidenziando separatamente *con la seguente:* separando.

4. 66. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola:* universale.

4. 65. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole da:* provvedendo *fino a:* in altri Paesi.

4. 72. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola:* analoghi.

4. 74. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* assicurando la *con le seguenti:* provvedendo alla.

4. 70. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4. 9. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera g), *dopo la parola:* controlla *inserire le seguenti:* e verifica.

4. 75. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* lo svolgimento *con le seguenti:* l'erogazione.

4. 76. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* inferiori *con le seguenti:* non rispondenti.

4. 77. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* stabiliti, *con le seguenti:* previsti.

4. 78. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine il seguente periodo:* All'esercizio dei poteri di accesso, di ispezione, acquisizione di notizie non può essere opposto il segreto industriale.

4. 135. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4. 10. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola:* emana *inserire le seguenti:* sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti.

4. 79. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* la produzione e.

4. 80. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: delle imprese *con le seguenti:* dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

4. 163. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere la parola:* generali.

4. 81. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* livelli generali di qualità *inserire le seguenti:* , dal punto di vista sia del singolo utente sia della collettività e dell'ambiente,.

*** 4. 141.** Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* livelli generali di qualità *inserire le seguenti:* , dal punto di vista sia del singolo utente sia della collettività e dell'ambiente,.

*** 4. 166.** Scalia, Mattioli.

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* linee generali di qualità, *inserire le seguenti:* e di efficienza.

4. 83. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* al complesso, *con le seguenti:* all'insieme.

4. 82. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere la parola:* eventualmente.

4. 84. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4. 11. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera i), *premettere le parole:* vigila sulla diffusione della più ampia informazione agli utenti da parte dei concessionari e.

4. 136. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera i), *sostituire la parola:* assicura *con la seguente:* garantisce.

4. 85. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire la parola:* studia *con la seguente:* valuta.

4. 86. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire la parola:* studia *con la seguente:* analizza.

4. 87. Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere le parole:* anche.

4. 89. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* anche per *con le seguenti:* al fine di.

4. 88. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole:* per modificare *inserire la seguente:* eventualmente.

4. 90. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* svolgimento o *con le seguenti:* svolgimento e.

4. 91. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire la parola:* migliorare *con la seguente:* ottimizzare.

4. 92. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire la parola:* annualmente *con la seguente:* semestralmente.

4. 93. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* al Parlamento *con le seguenti:* alle competenti commissioni parlamentari.

4. 95. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* sullo stato *con le seguenti:* sulla qualità, efficienza ed efficacia.

4. 96. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4. 12. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera l), *dopo la parola:* diffonde *inserire le seguenti:* con adeguati mezzi.

4. 97. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera l), *dopo la parola:* diffonde *inserire le seguenti:* in maniera capillare.

4. 98. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* diffonde *inserire le seguenti:* attraverso pubblicazioni e spot a diffusione regionale.

4. 99. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* la conoscenza delle.

4. 100. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera l), *sopprimere la parola:* massima.

4. 101. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* la concorrenzialità dell'offerta.

4. 137. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera l), *sopprimere le parole:* intermedi o finali.

4. 102. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4. 13. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera m), *dopo la parola:* valuta, *inserire le seguenti:* e risponde per iscritto entro trenta giorni a tutti i.

4. 103. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera m), *dopo la parola:* valuta *inserire le seguenti:* entro trenta giorni.

4. 104. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera m), *dopo la parola:* valuta, *inserire le seguenti:* tutti i.

4. 105. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, dopo la lettera m), *inserire la seguente:*

m-bis) attribuisce annualmente attestati di qualità ai soggetti esercenti il servizio che si siano distinti per l'efficacia dimostrata nel perseguire obiettivi di risparmio energetico, per la qualità delle prestazioni

rese e per il gradimento dimostrato dagli utenti; individua altresì i casi di perdita di efficienza e di mancato perseguimento di politiche di uso razionale dell'energia.

4. 138. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4. 14. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* la parità di trattamento tra gli utenti, *con le seguenti:* le pari opportunità di trattamento e il miglior servizio agli utenti.

4. 106. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* la parità di trattamento tra gli, *con le seguenti:* il miglior servizio agli.

4. 108. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* la parità di trattamento, *con le seguenti:* le pari opportunità di trattamento.

4. 107. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire la parola:* periodicamente *con la seguente:* semestralmente.

4. 109. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *dopo le parole:* la qualità *inserire le seguenti:* l'efficienza.

4. 110. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* anche la *con le seguenti:* e tenendo in considerazione la.

4. 156. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *dopo le parole:* degli utenti *inserire le seguenti:* e consumatori, singoli o associati,.

4. 111. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* ogni informazione circa le modalità *con le seguenti:* tutte le informazioni relative alle modalità.

4. 113. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* il più agevole *con la seguente:* l'agevole.

4. 112. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sostituire le parole:* la sollecita risposta *con le seguenti:* la risposta entro sessanta giorni.

4. 115. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *dopo la parola:* risposta *inserire la seguente:* scritta.

4. 114. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera n), *sopprimere le parole da:* nel rispetto *fino alla fine della lettera.*

4. 116. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4. 15. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera o), *sostituire le parole:* propone al Ministro competente la sospensione o decadenza della *con le seguenti:* sospende o revoca la.

4. 139. Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, lettera o), *sostituire la parola:* competente *con le seguenti:* informandone le Commissioni parlamentari competenti.

4. 117. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

4. 16. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, lettera p), *premettere le parole:* accerta e

4. 118. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera p), *sostituire la parola:* standards *con le seguenti:* dei livelli qualitativi migliori.

4. 119. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, dopo la lettera p), *aggiungere la seguente:*

q) accerta e rende note le condizioni normative ed economiche applicate dai singoli concessionari ai propri dipendenti; .

4. 155.

Lia.

Sopprimere il comma 2.

4. 17. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: respinge *inserire le seguenti:* con motivazione.

4. 120. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del comma 1 *inserire le seguenti:* informa le competenti Commissioni parlamentari.

4. 121. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: decidere *inserire le seguenti:* per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

4. 122. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: difformità *inserire le seguenti:* dall'Autorità.

4. 123. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 3.

4. 18. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

4. 124. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: normativa *con la seguente:* legislazione.

4. 125. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: le attribuzioni *inserire le seguenti:* e le competenze costituzionalmente garantite.

4. 126. Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 4.

4. 19. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 5.

4. 20. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta antimeridiana del 28 giugno 1995.

Arata, de Ghislanzoni Cardoli, Galli, Galileo Guidi, Latronico, Lembo, Martino, Mitolo, Parisi, Pecoraro Scanio, Prestigiacomo, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Soldani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIANNOTTI ed altri: « Intervento dello Stato a sostegno delle attività delle regioni e delle province autonome per il servizio di ospedalizzazione a domicilio agli anziani » (2768);

DOSI: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati con il sistema proporzionale a turno unico con scorporo dei seggi » (2769);

DOSI: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati con il sistema proporzionale e con premio di maggioranza al secondo turno » (2770);

MARIO CARUSO ed altri: « Norme per il riordino delle procedure burocratiche per la circolazione degli autoveicoli » (2771);

GILBERTI e MALVEZZI: « Norme a favore dei cittadini e delle piccole imprese che hanno contratto mutui in ECU ed in altra valuta » (2772);

SETTIMI: « Modifica all'articolo 82 del codice di procedura civile in materia di assistenza in giudizio da parte dei praticanti procuratori abilitati » (2773);

POLI BORTONE ed altri: « Norme concernenti l'attività di informazione scientifica sui farmaci » (2774);

MARTINAT: « Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pertinenze delle strade » (2775);

CARLO CONTI: « Abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti » (2777);

FAVERIO e ASQUINI: « Norme per il controllo delle spese nelle società a partecipazione pubblica » (2778);

FUSCAGNI: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2779);

BERGAMO ed altri: « Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, concernente il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (2780).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 giugno 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 555.- GUALTIERI ed altri: « Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche » *(approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2781).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 27 giugno 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro:

« Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996 » (2776).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge SBARBATI e SGARBI: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (736) *(annunziata nella seduta del 22 giugno 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BENEDETTI VALENTINI.

Ritiro di un'adesione ad una proposta di legge.

Il deputato ROSITANI ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

DI MUCCIO ed altri: « Norme in materia di bilanci di imprese editrici » (2714) *(annunziata nella seduta del 20 giugno 1995)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.